



Comune di Carbonia

Appalto triennale per l'affidamento degli

Interventi di rimozione di rifiuti abbandonati
contenenti anche amianto nel territorio comunale di Carbonia

Capitolato Speciale d'Appalto

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Tocco

Carbonia, ottobre 2025

Elaborato C

SOMMARIO

CAPITOLO 1	5
OGGETTO DELL'APPALTO - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO.	5
ART. 1.1 – OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1.2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ'	7
A. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	7
B. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ	9
C. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	10
D. MATERIALI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE, DISPOSITIVI GPS	12
E. TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI	12
F. PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE AMIANTO.....	13
G. APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE.....	14
H. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	14
ART. 1.3 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO.....	14
DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	16
ART. 2.1 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	16
ART. 2.2 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PRESTAZIONALE	16
ART. 2.3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	17
ART. 2.4 – STIPULA DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONI DI CREDITO	17
ART. 2.5 – SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO	18
ART. 2.6 – REVISIONE DEI PREZZI	18
ART. 2.7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 2.8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	19
ART. 2.9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE	20
ART. 2.10 – PATTO DI INTEGRITÀ' - TRACCIABILITÀ	20
CAPITOLO 3	21
TERMINI PER L'ESECUZIONE	21
ART. 3.1 – CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO	21
ART. 3.2 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI	21
ART. 3.3 – SOSPENSIONI E PROROGHE.....	21
ART. 3.4 – PENALI – ESECUZIONE D'UFFICIO	22
Esecuzione d'ufficio.....	24
ART. 3.5 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	24
ART. 3.6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	24
ART. 3.7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ	24
CAPITOLO 4	25
DISCIPLINA ECONOMICA.....	25
ART. 4.1 ANTICIPAZIONE.....	25

ART. 4.2 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE	25
ART. 4.3 PAGAMENTI	25
CAPITOLO 5	27
CAUZIONI E GARANZIE	27
ART. 5.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE PROVVISORIA	27
ART. 5.2 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	27
CAPITOLO 6	29
LAVORI VARI	29
ART. 6.1 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	29
ART. 6.2 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
ART. 6.3 VIGILANZA E CONTROLLO	29
ART. 6.4 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	29
ART. 6.5 DOMICILIO LEGALE, ESENZIONE DELLA COSTITUZIONE IN MORA, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	30
ART. 6.6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	30
ART. 6.7 CONTROVERSIE.....	31
ART. 6.9 DISPOSIZIONI FINALI.....	31
ART. 6.10 APPROVAZIONE DI CLAUSOLE	31
ART. 6.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO.

ART. 1.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto, per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dall'avvio delle attività, il servizio di rimozione trasporto e conferimento ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, dei rifiuti abbandonati da ignoti (previa classificazione e caratterizzazione), su aree di proprietà pubblica, inclusi tutti gli oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento finale).

In particolare i servizi richiesti dal presente appalto sono i seguenti:

- a. selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento del materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo, materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punto b. e punto c;
- b. selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di rifiuti combustibili (rifiuti organici e inorganici, contenenti sostanze pericolose e non pericolose) e rifiuti pericolosi (guaina bituminosa, vernici, ecc);
- c. messa in sicurezza preventiva, selezione, caratterizzazione e rimozione del materiale contenente amianto rinvenuto a terra e sulle strade nel territorio comunale, eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure:
 - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione;
 - imballo delle lastre in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
 - carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento;
 - redazione del piano di lavoro, adempimenti e pratiche ASL, redazione piani di sicurezza, indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in conformità alla normativa vigente;
- d. carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti già selezionati e sottoposti a caratterizzazione, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo, materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, etc.;
- e. carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti già selezionati e sottoposti a caratterizzazione, compresi i relativi oneri di smaltimento di rifiuti combustibili (rifiuti organici e inorganici, contenenti sostanze pericolose e non pericolose) e pericolosi (guaina bituminosa, vernici, etc.).

Nelle attività di cui sopra, sono comprese la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti.

2. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti in qualunque parte del territorio comunale, anche in aree non di proprietà comunale, ovvero di proprietà pubblica, regionale, provinciale o di altri enti, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa;
3. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative secondo le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con riguardo anche alle specifiche attività di seguito indicate nell'elenco indicativo e non esaustivo, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- Attività di accantieramento;
 - Attività di rimozione e trasporto;
 - Attività di gestione dei rifiuti e avvio ad impianti di trattamento/recupero e/o smaltimento finale;
 - Redazione del Piano Operativo delle Attività;
 - Georeferenziazione dei siti di rimozione e documentazione fotografica dell'attività;
 - Redazione e presentazione del Piano di Lavoro per l'eventuale rimozione di materiali contenenti amianto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 248/2004;
4. Il Comune procederà per il tramite del DEC alla definizione specifica dell'attività di rimozione contenente l'individuazione del sito, tipologia e quantitativo presunto dei rifiuti;
5. L'esecuzione degli interventi dovrà essere sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione degli stessi sarà A MISURA (secondo il ribasso offerto dall'appaltatore sui prezzi unitari posti a base di gara) e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Agli effetti della fatturazione del servizio faranno fede i quantitativi di rifiuti accertati dagli impianti di smaltimento finale dietro rilascio di regolare documentazione di accettazione (formulari identificazione rifiuto RENTRI) e scontrino di pesata. Sarà contabilizzato il peso accettato a destinazione secondo le norme vigenti in materia rifiuti all'impianto di destinazione solo se comprovato da scontrino di avvenuta pesatura controfirmato dal trasportatore e riportante gli estremi del formulario di identificazione rifiuti (FIR) del conferimento;
6. L'appalto è altresì comprensivo:
- di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o i permessi necessari;
 - della provvista di materiali, mano d'opera, mezzi d'opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, all'eventuale selezione e pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
 - il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e, comunque, assicurando un'elevata protezione della salute dei lavoratori, dell'ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti;
 - di quant'altro necessario all'eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente;
 - di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nei documenti di sicurezza;
7. In relazione alla necessità di effettuare interventi di selezione, caratterizzazione, rimozione e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati dei rifiuti, si procederà all'affidamento dei singoli interventi di rimozione mediante l'impartizione di Ordini di Servizio, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite all'interno del contratto d'appalto;
- La Ditta che sottoscrive il contratto d'appalto dovrà, pertanto, eseguire quanto gli verrà ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presenteranno nel corso dell'appalto. Negli Ordini di Servizio impartiti, relativi ad ogni singola attività necessaria, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sui quali non verrà applicato il ribasso d'asta;
8. Tutti gli interventi non implicheranno interferenze con le attività lavorative in quanto i luoghi di lavoro sono attualmente inutilizzati e non è presente personale. Si procederà all'aggiornamento del DUVRI nel caso in cui insorgessero delle specifiche interferenze nell'area di rimozione non previste;

9. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni concernenti i contratti pubblici, in particolare il D.Lgs. 36/2023;
10. Nel prezzo complessivo, infine, è compreso tutto ciò che, pur non essendo specificato o espressamente richiamato, risulta necessario secondo le buone regole dell'arte a dare il servizio completo in tutte le sue parti. Qualsiasi imprecisione o lacuna progettuale, pertanto, non solleverà l'appaltatore dall'onere di provvedere a tutti gli interventi, forniture e prestazioni che risultassero necessari per l'esecuzione ed il completamento del servizio.

ART. 1.2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

A. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'esecuzione delle attività sarà effettuata:

- a) Prediligendo ove possibile il recupero;
- b) Movimentando quanto meno possibile il rifiuto ossia conferendolo al centro autorizzato più vicino. L'affidatario, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell'ambito del cantiere dovrà trasmettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - atto di nomina, con relativo curriculum del tecnico responsabile delle attività;
 - piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Inoltre, prima dell'avvio della singola attività, lo stesso affidatario dovrà trasmettere:
 - a) attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari alla attuazione del Piano Operativo delle Attività;
 - b) elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e volume dei contenitori;
 - c) provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al precedente punto;
 - d) atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi in grado di recepire i flussi di materiale previsti;
 - e) elenco del personale impiegato nelle attività di rimozione rifiuti.

Sarà onere dell'Affidatario redigere un rapporto in cui vengono riepilogati (anche in forma tabellare) i materiali rimossi, il loro destino, la percentuale di recupero e la quantità destinata a discarica.

1. Le attività che formano l'oggetto dell'appalto operativamente possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC):
 - Individuazione topografica delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi; o campionamento ed analisi per la classificazione, caratterizzazione ed ammissibilità in discarica dei rifiuti, verifiche volumetriche sui quantitativi di rifiuti, georeferenziazione dell'area di intervento e restituzione su mappa, analisi e dispositivi necessari alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente;
 - redazione del Piano Operativo delle Attività in cui saranno dettagliate tutte le modalità dell'intervento; o espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell'intervento con gli Enti e le Autorità interessate. Il Piano Operativo delle Attività dovrà contenere almeno indicazioni riportate al successivo punto B).
 - allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;

- predisposizione delle infrastrutture, dei piani operativi e dei mezzi di pronto intervento e per la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - asportazione della vegetazione infestante, laddove presente, finalizzata a consentire l'individuazione dei cumuli di rifiuti non immediatamente visibili;
 - rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti, le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguate allo stato dei luoghi, con possibilità di dover impiegare personale specializzato per l'effettuazione delle operazioni che dovranno essere eseguite manualmente;
 - utilizzo dei mezzi di rimozione, sollevamento, trasporto e movimentazione dei rifiuti, in funzione delle tecnologie individuate dal Piano Operativo delle Attività;
 - carico su autocarro dei rifiuti e successivo trasporto in impianto di trattamento autorizzato previa pesatura;
 - trasporto ad impianto di trattamento autorizzato da prevedere a qualsiasi distanza dal sito, che sarà eseguito da azienda autorizzata ed iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e che svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del D.Lgs. 152/06;
 - scarico dei rifiuti dall'automezzo all'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento;
 - rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - pulizia completa dell'area di intervento, raccolta dei rifiuti e della vegetazione infestante asportata per consentire l'individuazione dei rifiuti non visibili e di tutto il materiale contaminato, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti;
 - trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili agli urbani, etc.);
 - redazione di scheda monografica post intervento comprendente documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento dopo la rimozione dei rifiuti e riepilogo tabellare dei quantitativi dei rifiuti conferiti;
 - quant'altro possa rivelarsi necessario a dare compiuto il servizio oggetto del presente appalto, avendo l'impresa come unico corrispettivo, il prezzo d'appalto determinato dall'applicazione dei prezzi unitari sulla base del ribasso offerto dalla stessa in sede di gara.
2. Il DEC potrà richiedere copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all'impianto e le copie dei formulari.
 3. Potrà essere consentito, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il ricorso ad impianti di trattamento intermedi e/o di messa in riserva al di fuori dell'unità locale rappresentata dall'area dell'intervento oggetto del servizio; in questo caso le attività saranno contabilizzate solo ad avvenuto smaltimento finale.
 4. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio e terrà indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
 5. Le attività oggetto dell'affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell'ambiente.
 6. Gli interventi costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - 6.1. deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
 - 6.2. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

7. Tutti i costi, inclusi i tributi applicati al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle attività conferite, sono a carico della ditta aggiudicataria e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.
8. Inoltre, l'Appaltatore deve garantire:
 - 8.1. che l'allontanamento dei rifiuti avvenga in condizioni di sicurezza a tutela della pubblica salute;
 - 8.2. che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
 - 8.3. che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e disinfestazione dell'area di sedime e di quelle circostanti;
 - 8.4. che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici;
 - 8.5. che le attività di recupero dei rifiuti saranno privilegiate rispetto alle attività di smaltimento;
 - 8.6. l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
 - 8.7. la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;
 - 8.8. la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 8.9. l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR per tutte le tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto;
 - 8.10. la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
 - 8.11. l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico;
9. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.) dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 03/08/2005 e s.m.i., dal D.M. 7/04/2025 (CAM gestione rifiuti) per quanto applicabile, che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.

B. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ

1. Per una migliore gestione ed un corretto svolgimento delle attività, entro cinque giorni dalla ricezione dell'Ordine di servizio emesso dal DEC, l'Appaltatore dovrà presentare, per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante, il "Piano Operativo" con indicazione delle attività che si intendono effettuare.
2. Il Piano Operativo dovrà indicare:
 - 2.1. le attività che saranno svolte, con particolare riguardo allo smaltimento, recupero ed alla movimentazione dei rifiuti;
 - 2.2. le aree interessate;
 - 2.3. determinazione del volume dei rifiuti abbandonati e la superficie dell'area di sedime interessata distinguendo, ove possibile, le dimensioni dei singoli cumuli di rifiuti e la tipologia di rifiuto depositato per ogni singolo cumulo, individuando l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto o di materiali palesemente pericolosi;
 - 2.4. il personale da impiegare;
 - 2.5. i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.

3. Nel piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, l'elenco dei trasportatori e relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo, il programma temporale degli interventi e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione.
4. Al Piano Operativo presentato dall'Appaltatore potranno essere apportate, da parte della Stazione Appaltante, tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta esecuzione del servizio o il coordinamento di tutti i soggetti interessati.
5. Inoltre, il Piano Operativo dovrà attenersi alle seguenti specifiche:
 - 5.1. descrizione e ubicazione dei siti (coordinate UTM WGS84) cui andranno allegati i files di perimetrazione per Google Earth (formato KML o KMZ);
 - 5.2. documentazione fotografica dei siti e dei rifiuti presenti;
 - 5.3. caratterizzazione dei rifiuti attraverso il prelievo campionario di rifiuto;
 - 5.4. precisare se i rifiuti verranno rimossi tal quale o previa selezione;
 - 5.5. nel caso in cui sia prevista la selezione in situ, la ditta incaricata dovrà possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;
 - 5.6. individuare ed allestire adeguatamente un'area da utilizzare per il successivo stoccaggio dei rifiuti selezionati divisi per tipologia;
 - 5.7. individuare il destinatario dei rifiuti stoccati prevedendo, dove necessario, la loro caratterizzazione ai fini del recupero e/o smaltimento (D.M. 5/02/98 e s.m.i.);
6. Il Piano Operativo dovrà essere firmato dal direttore tecnico di cantiere e dovrà essere, comunque, approvato dalla Stazione Appaltante entro 10 giorni continuativi. A fronte di quanto sopra riportato, si rappresenta che le attività in oggetto non prevedono lo stoccaggio/deposito temporaneo in situ dei rifiuti, ma solo il loro carico in cassoni a tenuta da movimentarsi entro il minor tempo possibile e comunque nel rispetto delle tempistiche di legge. Tuttavia, qualora dovesse intervenire tale necessità di ricorrere allo stoccaggio/deposito temporaneo, l'affidatario dovrà richiedere l'approvazione della Stazione Appaltante anche evidenziando tale necessità nel Piano Operativo.

Il Piano Operativo dovrà specificare che tutte le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà pertanto approntare tutte le misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno che eventualmente dovesse intervenire (ARPA Sardegna, Comune o altro Ente interessato) e che sarà presente durante l'esecuzione del servizio.

C. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Premesso che i codici individuati all'interno del progetto sono indicativi, i rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La ditta incaricata prima dell'avvio delle attività dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile per l'esecuzione del Piano Operativo delle Attività.

Detto responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.

Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Di seguito si riporta un elenco dei codici CER dei rifiuti da rimuovere come individuato da sopralluoghi eseguiti, si sottolinea che l'elenco di seguito riportato è puramente indicativo e non esaustivo in quanto nel corso del tempo si potranno verificare ulteriori sversamenti per cui altre tipologie di rifiuto potrebbero essere oggetto di rimozione sebbene non specificate nell'elenco.

N.	Descrizione del rifiuto	CER
1	Toner	080318
2	Imballaggi in plastica	150102
3	Imballaggi in legno	150103
4	Imballaggi metallici	150104
5	Imballaggi in materiali misti	150106
6	Pneumatici Fuori Uso (PFU)	160103
7	Gas in contenitori a pressione	160504
8	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione: cemento	170101
9	Mattoni	170102
10	Mattonelle e ceramiche	170103
11	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche	170107
12	Legno da demolizione	170201
13	Vetro da demolizione	170202
14	Plastica (altre)	170203
15	Miscele Bituminose non pericolose	170302
16	Ferro e acciaio	170405
17	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	170504
18	Miscele da costruzione a base di gesso	170802
19	Rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione	170904
20	Vetro	200102
21	Rifiuti da prodotti di abbigliamento	200110
22	Stracci e parti di stoffa	200111
23	Batterie e accumulatori	200133
24	Apparecch. elettriche ed elettroniche cont. sostanze pericolose	200135
25	Apparecch. elettriche ed elettroniche non cont. sostanze pericolose	200136
26	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
27	Plastica dura (cassette, bidoni, tubi, arredi, parti in plastica di elettrodomestici disassemblati)	200139
28	Metalli	200140
29	Rifiuti Biodegradabili	200201
30	RSU non differenziati	200301
31	Residui della pulizia stradale	200303
32	Rifiuti Ingombranti	200307
33	Imballaggi Contenenti residui di sostanze pericolose	150110*
34	Bombolette spray	150111*
35	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202*
36	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
37	Accumulatori al piombo	160601*
38	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	170503*
39	Materiali da costruzione contenenti amianto	170605*
40	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
41	RSU non specificati altrimenti	200399

Il territorio comunale, ad oggi, è occupato da una serie di cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade, in aree di proprietà comunale e in alcuni casi in aree di proprietà privata.

Dai sopralluoghi effettuati da tecnici dell'Ufficio ambiente e da un esame visivo, i rifiuti risultano caratterizzati da una certa disomogeneità riscontrata sia in relazione alla tipologia che al volume dei diversi cumuli di rifiuti, e si ritiene possibile che nell'ambito delle operazioni di movimentazione dei cumuli di rifiuti vengano alla luce ulteriori categorie di rifiuto non segnalate preliminarmente.

Nel caso in cui sul sito, interessato dall'abbandono incontrollato dei rifiuti, si rilevi la presenza di materiali, probabilmente contenenti amianto, bisogna procedere alla messa in sicurezza degli stessi, coprendo detto materiale con cellophan a doppio telo, delimitando l'area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto. La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente Asl. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; nel caso in cui si rilevi la presenza di materiali contenenti amianto in siti diversi nell'ambito dello stesso comune, la ditta incaricata può presentare un unico piano di lavoro per la rimozione dei detti materiali.

Durante le operazioni di rimozione possono essere rinvenuti rifiuti totalmente o parzialmente combustibili.

A tal proposito si deve rilevare che nel Catalogo europeo dei rifiuti non sono previsti codici CER per i rifiuti interessati, parzialmente o totalmente, da fenomeni di combustione. E' opportuno in questi casi effettuare una valutazione ancora più accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne la loro origine e natura. In ogni caso i rifiuti combustibili devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica sia per definirne le eventuali caratteristiche di pericolosità che per le successive fasi di smaltimento/recupero.

Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice CER 20 03 99 (*Rifiuti urbani non specificati altrimenti*) specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combustibili.

Si precisa che tale elenco è indicativo e non esaustivo della tipologia dei rifiuti rinvenibili.

Le aree di intervento verranno di volta in volta comunicate all'impresa affidataria dei lavori in base all'esigenza dell'Ente. L'attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi successive e si protrarrà fino al raggiungimento dei quantitativi previsti o delle somme disponibili.

D. MATERIALI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE, DISPOSITIVI GPS

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio;
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e le autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti;
3. Tutti i veicoli (porter, autocarri, etc.) utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere dotati di dispositivo GPS per la geolocalizzazione; l'appaltatore prima dell'inizio delle operazioni consegnerà al DEC le password necessarie per poter accedere al portale per la visualizzazione della movimentazione dei mezzi. Le registrazioni delle movimentazioni dei mezzi devono risultare memorizzate e accessibili sul web per almeno un trimestre.
4. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.

E. TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI

Le operazioni di carico dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei requisiti già specificati per la rimozione e la movimentazione. Si prevedono mezzi dotati di cassoni a tenuta usati per il trasporto fuori dal cantiere sino agli

impianti di trattamento e/o di smaltimento. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere svolto esclusivamente dai mezzi indicati nel Piano Operativo delle Attività e dotati di dispositivo GPS.

I mezzi che trasportano il rifiuto devono essere adeguatamente coperti per evitare durante il trasporto la fuoriuscita di frammenti di piccole dimensioni per azione delle turbolenze indotte dal movimento o anche l'infiltrazione di acque meteoriche. Inoltre, devono essere in perfetto stato manutentivo e dotati dei certificati e dei collaudi previsti dalla normativa vigente.

Il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito deve essere eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali e che svolge la sua attività in conformità all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Gli impianti di destinazione dei rifiuti saranno scelti tra quelli autorizzati a ricevere le categorie e le quantità richieste acquisendo copia delle autorizzazioni necessarie e dichiarazione di accettazione esplicita delle categorie di rifiuti codificate e delle quantità stimate.

I materiali devono essere scaricati dall'automezzo all'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento; qui deve avvenire il rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dei moduli transfrontalieri.

Per le pesate dei mezzi di trasporto in arrivo e in partenza dal cantiere, come precedentemente menzionato, dovrà essere predisposto un adeguato sistema di pesatura.

La pesa dovrà essere di tipo elettronico, certificata e provvista di stampante per il rilascio del certificato di pesata. Si richiede che lo strumento abbia un fattore di protezione pari a IP67 e un errore massimo cumulativo pari a 0,02% sul fondo scala.. Il certificato di taratura dovrà essere emesso da un **Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT)** che saranno proposti dall'impresa e accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La procedura di taratura da effettuare deve essere dichiarata e svolta alla presenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La documentazione attestante le risultanze delle operazioni di pesatura in cantiere prodotta dal sistema di pesatura dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione rilasciata dall'impianto di conferimento. La Stazione Appaltante ha, inoltre, la facoltà di presenziare, con proprio personale, alle operazioni di pesatura in cantiere e di conferimento presso il sito ove avviene il conferimento.

F. PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE AMIANTO

Qualora si riscontrasse la presenza di rifiuti contenenti amianto in alcune aree oggetto degli interventi, per la rimozione dovranno essere prese tutte le misure idonee alla movimentazione e al trasporto dell'amianto. In particolare in base all'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le attività di rimozione dell'amianto saranno effettuate da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il rifiuto verrà allontanato con compilazione del FIR: in questo caso il produttore è la ditta specializzata in quanto incaricata delle operazioni di bonifica.

Gli elementi rimossi contenenti fibre di amianto dovranno essere trattati secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., avendo particolare cura in riferimento alle dotazioni di sicurezza previste per il personale preposto, alle modalità di trasporto ed altresì alle modalità di smaltimento.

L'attività di rimozione amianto prevede le seguenti fasi:

- o Redazione di apposito Piano di Lavoro (art. 256 comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia;
- o Nell'Impianto di cantiere dovrà essere previsto l'impiego dei D.P.I. da parte del personale addetto alla rimozione, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;
- o Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato dei rifiuti contenenti amianto;
- o Conferimento all'impianto di trattamento e/o discarica autorizzata;
- o Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore.

Rimane a totale carico e responsabilità dell'impresa l'impegno per la redazione del Piano di Lavoro da sottoporre all'approvazione della Direzione di Esecuzione del Contratto e di tutti gli organismi preposti per legge.

G. APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE

L'allestimento delle aree di cantiere, in relazione alle attività descritte, dovrà essere tale da assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi di salvaguardia ambientale e salute pubblica:

- o garantire la gestione dei rifiuti rimossi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

L'organizzazione del cantiere dovrà essere realizzata tenendo conto della normativa vigente in campo di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

H. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

A fine attività si procede al ripristino dello stato dei luoghi. Tale attività prevede la pulizia completa dell'area interessata dal cantiere, la raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale residuo, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti. Compete all'Appaltatore anche la pulizia dei tratti di strada eventualmente sporcati nel corso delle attività di rimozione.

ART 1.3 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo triennale previsto dall'appalto, sul quale presentare la propria offerta, è pari a **€ 408.000,00 compresi € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge**, tenuto conto dei singoli prezzi unitari (IVA esclusa) relativi alle attività che si prevede di svolgere. Per tutti i dettagli si rimanda all'Elenco prezzi unitari. I quantitativi stimati preliminarmente dall'Ente (vedi stima incidenza manodopera) sono da intendersi meramente indicativi e pertanto potranno variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti senza che ciò possa essere motivo, per l'Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti.

Pertanto, tali quantità, sono puramente indicative e non vincolanti dal punto di vista contrattuale ma di riferimento esclusivo ai soli fini dell'aggiudicazione della presente gara.

Nella tabella di seguito riportata si ipotizzano le quantità per una delle tre annualità:

Quantità stimate per annualità		
Descrizione del rifiuto	CER	t
<i>RSU non differenziati</i>	200301	80
<i>Pneumatici Fuori Uso (PFU)</i>	160103	6
<i>Rifiuti Ingombranti</i>	200307	15
<i>Rifiuti vari, analisi, sfalci</i>	vari	
<i>Materiali da costruzione contenenti amianto</i>	170605*	8,7
Importo servizi		€ 134.000,00
Oneri sicurezza DUVRI		€ 2.000,00
Importo complessivo stimato annualità		€ 136.000,00

All'interno dell'importo contrattuale di cui sopra sono ricomprese, le seguenti incidenze stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure e soggette a ribasso contrattuale:

- a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza indicata nell'allegato elenco prezzi;
- b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 2,5 %;
- c) Incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
- d) Incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10 %.

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma, sono ritenuti congrui.

Gli ordini di servizio derivanti dall'appalto in oggetto fisseranno le prestazioni affidate all'appaltatore a fronte di interventi, non predeterminati nel numero, ma resi necessari in relazione a rinvenimenti di rifiuti, abbandonati da parte di ignoti, su aree di proprietà comunale e/o non comunale, purché ricadente nel territorio comunale.

L'appalto avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio (in funzione della consegna del primo intervento richiesto) e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 1.3 del presente capitolato

La partecipazione alla gara pubblica per l'affidamento dell'appalto è aperta a prestatori di servizio, singoli o raggruppati, in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., per le seguenti categorie:

CATEGORIA	CLASSE	DESCRIZIONE
1	D	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, compresa sottocategoria D6
4	F	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5	F	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
10 A	E	Bonifica di beni contenenti amianto

L'Appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'Appalto e per esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie.

Fatta salva la precisa descrizione e classificazione dei servizi oggetto della presente gara per la rimozione dei rifiuti abbandonati, come meglio dettagliato nella documentazione posta a base di gara alla quale si rimanda interamente, ai fini dell'analogia e in relazione ai requisiti di partecipazione, i servizi sono riconducibili ai seguenti codici CPV:

90510000-5: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90650000-8: Servizi di rimozione e gestione dell'amianto

n.	Descrizione servizi/beni	ATECO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo euro, IVA esclusa
1	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	38	90510000-5	P	
2	Servizi di rimozione e gestione dell'amianto		90650000-8	P	
IMPORTO TOTALE SERVIZI (compresi oneri sicurezza)					€ 408.000,00

DISCIPLINA CONTRATTUALE**ART. 2.1 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., secondo il ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara e fino alla concorrenza dell'importo contrattuale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari posti a base di gara, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
3. I prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate dal R.U.P. ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..
4. In caso di rimozione di rifiuti con codice CER non riportato nell'elenco prezzi unitari si procederà alla formazione di un nuovo prezzo.
5. Per lo smaltimento dei rifiuti combustibili potrà essere aggiornato il prezzo di smaltimento nel caso in cui il costo di smaltimento documentato del rifiuto combustibile superi l'importo di € 200,00. Il prezzo aggiornato risulterà pari alla voce di elenco prezzi 41.200399 incrementata della differenza (prezzo documentato di smaltimento rifiuto combustibile - € 200,00)
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
7. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante.

ART. 2.2 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PRESTAZIONALE

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei documenti progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:
 - norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
 - le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
 - descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati;
 - elaborati del progetto posto a base di appalto.
3. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche. In tale eventualità compete al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sentito il Responsabile del Progetto, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi;

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 2.3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi con le Pubbliche Amministrazioni, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.

ART. 2.4 – STIPULA DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONI DI CREDITO

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nell'ora e nel giorno che saranno comunicati dal Comune, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine che si dovesse rendere necessario.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applica la normativa vigente.

L'Appaltatore nel caso in cui voglia avvalersi della cessione dei crediti derivanti dal contratto è obbligato a cedere gli stessi esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

La cessione del credito deve essere preventivamente accettata dall'Ente che si riserva la facoltà di accettarla sia globalmente che in parte. In relazione a tanto l'Appaltatore, prima della stipula dell'atto pubblico di cessione, è obbligato a comunicare all'Ente la volontà ad avvalersi di tale diritto depositando copia dello schema dell'atto da stipulare con il Cessionario per acquisire il preventivo assenso.

Acquisito l'assenso l'atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Ente per la definitiva presa d'atto da eseguirsi con la stipula del contratto, se non ancora avvenuta, o con separato atto in caso di stipula già avvenuta.

L'Ente ha facoltà di esprimersi anche negativamente circa l'accettazione della cessione ed il relativo rifiuto dovrà essere esplicitato mediante comunicazione da notificarsi al Cedente ed al Cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche alle cessioni di credito per cui anche i cessionari sono tenuti ad indicare il codice C.I.G. ed effettuare i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sul/sui conto/conti correnti dedicati come comunicati dall'Appaltatore.

ART. 2.5 – SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

ART. 2.6 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 comma 2, lettera b) del Codice sono previste le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si individua nella Tabella D.3 dell'Allegato II.2-bis al Codice il codice CPV:

Codice CPV: **90511000-2**, Servizi di raccolta di rifiuti.

Codice Ateco: **38**, Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Indice dei prezzi al consumo	Tabella ISTAT	Peso w_{PC}
<i>PC</i>	<i>NIC 00ST – Indice generale senza tabacchi</i>	<i>10</i>

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi	Tabella ISTAT	Peso w_{PPS}
<i>PPS</i>	<i>494 - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco</i>	<i>30</i>

Indice delle retribuzioni contrattuali orarie	Tabella ISTAT	Peso w_{IR}
<i>IR</i>	<i>38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali</i>	<i>50</i>

La stazione appaltante monitorerà l'andamento degli indici con frequenza annua al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le clausole di revisione prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice sono attivate automaticamente, nei limiti delle disposizioni ARERA, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione del sistema ponderato di indici, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini dell'operatività della clausola di revisione prezzi, nei limiti indicati nel successivo punto, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione della media ponderata degli indici sopra indicati, utilizzando la seguente formula generale:

$$V_t = w_{PC} \times V_t^{(PC)} + w_{PPS} \times V_t^{(PPS)} + w_{IR} \times V_t^{(IR)}$$

dove $V_t^{(PC)}$, $V_t^{(PPS)}$, $V_t^{(IR)}$ sono le variazioni degli indici individuati e

w_{PC} , w_{PPS} , w_{IR} i rispettivi pesi, con $w_{PC} + w_{PPS} + w_{IR} = 100$

$$V_t^{(i)} = [(I_t - I_0) / I_0] \times 100$$

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, \dots$ t corrisponde alla data del fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice considerato (PC, PPS, IR).

ART. 2.7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto s'intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa.

Il contratto potrà essere risolto, in danno dell'impresa, con avviso a mezzo Posta elettronica certificata e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di sub appaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatori e del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico - ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia igienico – ambientale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
- per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capitolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta;
- per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;
- per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agirà ai sensi dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile.

ART. 2.8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

ART. 2.9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti;
2. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto;
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ART. 2.10 – PATTO DI INTEGRITA' - TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore sottoscrive per accettazione il Patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015, allegato alla documentazione di gara, e si obbliga al rispetto delle relative disposizioni.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CAPITOLO 3

TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 3.1 – CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore. Alla consegna del servizio seguiranno specifici ordini di servizio emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) che indicheranno, secondo le esigenze della Stazione appaltante e nell'arco temporale del triennio, all'impresa le aree oggetto di abbandono di rifiuti per ognuna delle quali l'appaltatore procederà a redigere apposito Piano operativo da sottoporre all'approvazione della Stazione appaltante. Indicativamente, nel corso di 12 mesi, il D.E.C. emetterà circa n. 12 ordini di servizio per la raccolta dei rifiuti abbandonati oltre n. 4 ordini specifici per le attività di rimozione amianto.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente;
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare il servizio nel suo complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso, la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale;
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il D.E.C. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 3.2 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

1. Gli interventi in oggetto, data la natura delle attività, devono procedere celermente e senza interruzioni o sospensioni secondo gli Ordini impartiti dal DEC e conformemente al cronoprogramma riportato nel Piano operativo proposto dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore non può per nessuna ragione rallentare l'esecuzione del servizio;
2. Il termine per l'ultimazione degli interventi richiesti verrà indicato di volta in volta negli ordini di servizio impartiti e sarà determinato dalla quantità e tipologia dei rifiuti da rimuovere;
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma degli interventi compresi nel servizio;
4. L'ultimazione degli interventi compresi nel servizio in oggetto, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 3.3 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che gli interventi compresi nel servizio in oggetto procedano utilmente a regola d'arte, il D.E.C. d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione degli interventi redigendo apposito verbale;
2. Il R.U.P. può ordinare la sospensione degli interventi per ragioni di pubblico interesse o necessità;

3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal D.E.C. con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante;
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio, è indicato lo stato di avanzamento degli interventi, l'importo corrispondente alle prestazioni già eseguite, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa gli interventi possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
5. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare gli interventi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute-giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto al termine anzidetto;
6. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione degli interventi o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese;
7. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe devono essere redatti con adeguata motivazione a cura del D.E.C. e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale;
8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ART. 3.4 – PENALI – ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità di importo variabile a seconda della gravità dell'inadempimento, come di seguito riportato, fermo restando il diritto del Comune di Carbonia di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 22, ove ne ricorrano i presupposti, e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, e fatte salve le eventuali conseguenze penali.

In caso di inadempimento o non regolare esecuzione degli obblighi previsti dal Capitolato, così come ulteriormente integrati in sede di offerta, all'appaltatore sarà applicata una penale variabile fino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun inadempimento.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, sono applicate le seguenti penalità:

Rif.	Descrizione	Penale
1	Mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate (movimentazione dei mezzi di raccolta, rifiuti spostati dal vento, etc.) nel corso delle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati. Sanzione giornaliera per ciascun mancato intervento.	€ 100,00
2	Mancata, incompleta o difforme trasmissione dei dati dei mezzi relativi alla localizzazione satellitare. Sanzione giornaliera per ogni mezzo.	€ 150,00
3	Ritardata presentazione della documentazione richiesta a seguito di ordine di servizio del D.E.C.. Sanzione per ogni giorno di ritardo.	€ 120,00

Rif	Descrizione	Penale
4	Ritardo nella trasmissione della documentazione prevista dal capitolato (Rapporti, Piani Operativi, FIR, DDT, elenchi personale, etc.). Sanzione per ogni documento e per ogni giorno di ritardo	€ 100,00
5	Omesso utilizzo della divisa e/o del cartellino di riconoscimento o similare che consenta l'identificazione. Sanzione giornaliera per ogni operatore	€ 50,00
6	Svolgimento del servizio con personale in numero inferiore a quello riportato nel Piano Operativo approvato dalla Stazione appaltante. Sanzione per ogni unità di personale in meno per ogni giornata di servizio.	€ 140,00
7	Svolgimento del servizio con mezzi in numero inferiore a quello riportato nel Piano Operativo approvato dalla Stazione appaltante. Sanzione per ogni mezzo in meno per ogni giornata di servizio.	€ 140,00
8	Inadempienza agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sanzione per ogni violazione	€ 500,00
9	Mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza. Sanzione per ogni violazione	€ 200,00
10	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate. Sanzione per ogni violazione	300,00
11	Mancato rispetto delle prescrizioni normative ambientali o regolamenti comunali. Sanzione per ogni violazione	€ 400,00
12	Mancata realizzazione del servizio con le integrazioni/migliorie proposte in sede di offerta tecnica. Sanzione da applicarsi per ogni campagna di rimozione/Piano operativo	€ 1.000,00

Il Comune applicherà le penali di cui al presente articolo tenendo in considerazione il numero e la gravità delle violazioni contrattuali rilevate.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui la prestazione non adempiuta o non correttamente adempiuta deve essere eseguita correttamente. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia prodotto le proprie controdeduzioni, le penali diverranno definitive.

Nel caso in cui l'inadempimento contrattuale configuri anche violazione di norme, leggi e regolamenti per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'Appaltatore è esposto sia all'applicazione delle già menzionate sanzioni, sia all'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo.

Il Comune procederà alla riscossione degli importi dovuti a titolo di penalità mediante ritenuta diretta sul primo certificato di pagamento successivo al provvedimento definitivo di applicazione della penale e/o mediante escussione della cauzione definitiva nei limiti dell'importo corrispondente.

Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua la prestazione dovuta, il Responsabile Unico del Progetto e il D.E.C., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere dal canone mensile spettante all'I.A. il relativo compenso ricavabile dall'offerta presentata in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione

scritta al medesimo Appaltatore. Il Responsabile Unico del Progetto e il D.E.C. procederanno nel medesimo modo nel caso in cui la prestazione, non resa per cause di forza maggiore, non sia stata resa nel primo giorno utile successivo al verificarsi all'evento di forza maggiore, se non diversamente specificato nel presente Capitolato. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio oggetto del Contratto.

Esecuzione d'ufficio

Laddove l'Appaltatore, regolarmente diffidato all'adempimento, non esegua la prestazione prevista dal Contratto entro il termine indicato nella diffida, il Comune di Carbonia avrà la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa del settore. I costi della prestazione e ogni altro eventuale costo necessario all'esatta esecuzione del servizio oggetto del Contratto saranno a carico dell'Appaltatore, che sarà soggetto alla trattenuta sull'importo complessivo contrattuale per un importo pari ai predetti costi maggiorati del 10 % a titolo di rimborso spese generali. L'I.A. sarà in ogni caso soggetta all'applicazione delle penalità contrattuali e sarà tenuta al risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

ART. 3.5 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio del servizio, del suo mancato regolare svolgimento o della ritardata ultimazione degli interventi:
 - 1.1. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, se nominato;
 - 1.2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
 - 1.3. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - 1.4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 3.6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere gli interventi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore;
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 3.7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte dell'Organo Competente, a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

CAPITOLO 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

1. Sul valore del contratto (Vcontratto), ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%. Trattandosi di contratto pluriennale (triennale) di servizi l'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile determinato dividendo il valore del contratto per tre ($V_{\text{contratto}}/3$) e verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.2 INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
 - 1.1. nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il CCNL dei Servizi Ambientali (codice CNEL K540) e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi;
 - 1.2. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - 1.3. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - 1.4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 4.3 PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati con rate di acconto da corrispondere allorquando gli importi relativi alle attività eseguite raggiungano € 20.000,00 e con rata finale da corrispondere a completamento degli interventi. I pagamenti verranno effettuati, a presentazione di fattura conforme al certificato di pagamento emesso dal R.U.P.;
2. Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non sarà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL od altri enti previdenziali ed assistenziali. L'emissione di un DURC non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le attività effettuate;

3. L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli art. 3 e 6 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore comunicherà, pertanto, gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
4. Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'Appaltatore entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo comunale, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore.
5. La fattura può essere emessa dopo il certificato di pagamento emesso dal R.U.P., a sua volta successivo al verbale di conformità da parte del D.E.C.. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. La fattura, secondo le indicazioni che saranno comunicate all'Appaltatore, verrà redatta secondo le norme fiscali in vigore.
6. Il pagamento di ogni singola fattura è subordinato alla stipulazione del contratto (ovvero alla consegna sotto riserva se il contratto non è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione). In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.
7. Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore l'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previa acquisizione e/o visura telematica d'ufficio di D.U.R.C. regolare per quest'ultimo e per conto del/i eventuale/i subappaltatore/i.
8. La richiesta di emissione del D.U.R.C., attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, sarà avanzata d'ufficio entro i cinque giorni successivi alla data di acquisizione della fattura al Protocollo Generale.
9. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.
10. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
11. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.
12. Gli importi relativi ad eventuali congruagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e la ditta appaltatrice.
13. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune di Carbonia.

CAPITOLO 5

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 5.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE PROVVISORIA

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del Contratto.

L'Appaltatore deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del Codice. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'Appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi da parte dell'I.A. Resta salvo per il Comune il diritto di esperire ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno.

Detta cauzione dovrà:

- Essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- Essere valida per tutto il periodo dell'affidamento;
- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Carbonia, ogni contraria eccezione rimossa.

La suddetta cauzione dovrà essere adeguata in caso di variazione del corrispettivo di cui al precedente art. 12. Al termine dell'Appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, la cauzione sarà incamerata dal Comune di Carbonia, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune, salvo maggiori danni da detrarre sull'ultimo pagamento.

ART. 5.2 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art. 117 del Codice avente durata almeno pari a quella del Contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa a ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al RUP anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza annuale. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati oltre al Comune, i rispettivi dipendenti. Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio oggetto dell'Appalto, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionate.

L'appaltatore dovrà a tal fine provvedere all'accensione e mantenimento, prima della consegna del servizio e per tutta la durata contrattuale, delle seguenti polizze assicurative:

1. Una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, relativamente all'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi della Stazione appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo rispettivamente:

- 1.1. Per sinistro e a persona € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);

- 1.2. Per danni a cose o animali pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ciascun sinistro e per ciascun mezzo
2. Una polizza assicurativa RCA per un massimale assicurato minimo di € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) per ciascun sinistro e per ciascun mezzo.

L'Affidatario è tenuto a trasmettere annualmente alla Direzione dell'esecuzione del contratto la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti.

Tutte le polizze, prive di franchigia, dovranno essere preventivamente accettate dall'Amministrazione Comunale e consegnate prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, fermo restando che ciò non costituisce esonero dalle responsabilità incombenti all'Affidatario. Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutta la durata contrattuale fino all'emissione del certificato di conformità successivo alla conclusione del contratto.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 2602 c.c.), l'impresa mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

Nel caso in cui il servizio sia consegnato in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto) la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio medesimo. La presentazione delle polizze di cui sopra è condizione essenziale per dare inizio al servizio e, pertanto, un eventuale ritardo verrà sanzionato nei modi prescritti dal presente Capitolato, mentre la mancata presentazione nei termini indicati in apposita diffida scritta, potrà costituire, a insindacabile decisione dell'Amministrazione, motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Le richieste di risarcimento pervenute alla Stazione Appaltante saranno inoltrate all'Affidatario per il seguito di sua esclusiva competenza.

L'Affidatario deve rendicontare e dare riscontro tempestivo alla Stazione Appaltante dell'esito delle pratiche di sinistro, siano queste pervenute tramite la Stazione Appaltante o meno, rispettivamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro chiusura, o apertura.

In caso di anticipazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice e successiva normativa applicabile, l'Appaltatore è obbligato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari all'anticipazione, maggiorato dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente.

CAPITOLO 6

LAVORI VARI

ART. 6.1 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

ART. 6.2 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
3. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
4. Compete, inoltre, all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.
5. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
6. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare apposita appendice alla propria polizza aziendale di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ai sensi del precedente art. 5.2.
7. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.
8. L'Appaltatore dovrà, quindi, rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo, e metterne copia a disposizione del Comune.

ART. 6.3 VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso i vari cantieri, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 6.4 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto .
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, e si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
3. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
4. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e dai necessari controlli sanitari.

ART. 6.5 DOMICILIO LEGALE, ESEZIONE DELLA COSTITUZIONE IN MORA, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore dovrà dotarsi, entro 1 (uno) mese dalla sottoscrizione del Contratto, di una sede amministrativa presso la quale eleggere domicilio legale.

Tutti i termini e le comminatorie del presente Capitolato operano senza l'obbligo per il Comune di Carbonia della costituzione in mora dell'Appaltatore.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune di Carbonia per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio.

L'Appaltatore è tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Comune di Carbonia. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori o imprese di qualsiasi genere di cui l'Appaltatore si avvallesse per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Carbonia. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse umane di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Carbonia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 6.11 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 6.6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, che deve essere comunicato per iscritto all'Ente.
2. Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità continua almeno telefonica.
3. Il Responsabile nominato deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 6.7 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.
2. A tal fine l'Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la sede dei propri uffici.
3. In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso l'Ufficio ambiente del Comune di Carbonia a disposizione dell'Appaltatore.

ART. 6.9 DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune notificherà all'Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato s'intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 6.10 APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Condizioni generali di contratto del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

ART. 6.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore sarà responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alla normativa vigente ed alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.